



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 762 / 2016

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DELL'AREA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E ALLA PROSECUZIONE DEL RELATIVO SCARICO. DITTA AUTO METANO S.A.S. SEDE LEGALE: COMUNE DI VERONA VIA AVESANI, 17IMPIANTO: COMUNE DI VENEZIA VIA BOTTENIGO, 111 MARGHERA

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia,
- ii. il decreto interministeriale 16 dicembre 1998 recante integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini,
- iii. il decreto interministeriale 9 febbraio 1999 concernente i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia,
- iv. il decreto interministeriale 26 maggio 1999 concernente l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998
- v. il decreto interministeriale 30 luglio 1999 recante i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;
- vi. il combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, punto 2) e dell'articolo 50, comma 1, punto 1) della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata – secondo il quale compete al Presidente della Provincia la vigilanza per gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), punto 2) della stessa legge regionale, fra i quali è compreso l'impianto in oggetto, consistendo la vigilanza - secondo il comma 2 dello stesso articolo 50 - anche nel rilascio delle autorizzazioni di competenza;
- vii. l'articolo 2, comma 3 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96 convertito nella legge 31 maggio 1995, n. 206 secondo il quale "(...) Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale"
- viii. la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e comprendente, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento, e in particolare l'articolo 124 del decreto stesso recante Criteri generali sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

- ix. la parte quarta del medesimo decreto stesso contenente norme sulla gestione dei rifiuti,;
- x. il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 che ha apportato ulteriori misure correttive e integrative al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- xi. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con la quale è stato approvato il piano di tutela delle acque pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione stessa 8 dicembre 2009, n. 100;
- xii. l'articolo 113, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che recita testualmente: "Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate; b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni di acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione." mentre il comma 3 dello stesso articolo dispone: "Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici";
- xiii. l'articolo 39, comma 3, lett. e) - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque su citato;

Visto che:

- i. con nota del 14.09.2015, acquisita agli atti con prot. n. 75644 in data 14.09.2015 la Ditta AUTO METANO s.a.s. con impianto situato in comune di Venezia - Marghera Via Bottenigo, 111 - meglio individuato al Fg. 11, mapp. 154 del catasto terreni del Comune stesso - ha presentato a questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti e alla prosecuzione del relativo scarico nel fossato stradale tombinato di Via Bottenigo;
- ii. la Ditta in oggetto ha allegato alla richiesta presentata elaborati grafici e la relazione tecnica che comprende il piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico previsto dall'articolo 1, comma 5 del decreto interministeriale 30 luglio 1999;
- iii. le superfici dell'insediamento in oggetto ricadano fra quelle elencate nel su citato punto 3, lett. e) del citato articolo 39 e si ritiene quindi che lo scarico delle acque di prima pioggia di dilavamento dell'esistente impianto di distribuzione carburanti sia da assoggettare al rilascio di una specifica autorizzazione e al rispetto dei valori limite fissati dalle norme nazionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- iv. sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale dell'esistente impianto di distribuzione carburanti, a condizione che siano rispettati i valori limite contenuti nella tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al D.M. 30 luglio 1999;
- v. il competente ufficio di questa Amministrazione ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto;
- vi. il presente provvedimento non è soggetto al parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente (C.T.P.A.) secondo il dettato dell'articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata - e della circolare esplicativa 9 agosto 2002, n. 12 (parte seconda, tabella, lettera E), approvata con deliberazione della Giunta della Regione del Veneto 2 agosto 2002, n. 2106;

Visto inoltre che:

- i. con determina del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali prot. n. 21298 del 10.03.2016 è stata accolta la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza per l'intervento relativo allo scarico in fossato tombinato di acque reflue provenienti dal dilavamento dell'impianto di distribuzione gas metano previsto in Via Bottenigo 111 - Marghera -, presentata dalla ditta stessa ed acquisita agli atti con prot. n. 20071 del 08.03.2016;

- ii. sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle successive modifiche e integrazioni;
- iii. con deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia n. 33173/839 di verbale del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento pari a n 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 21/03/2016, risulta rispettato.

DETERMINA

- 1 - La Ditta AUTO METANO s.a.s. con impianto situato in comune di Venezia - Marghera Via Bottenigo, 111 - meglio individuato al Fg. 11, mapp. 154 del catasto terreni del Comune stesso è autorizzata alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia ricadenti nel piazzale dell'esistente impianto di distribuzione carburanti di cui è titolare a norma dell'articolo 49 della legge regionale 16 aprile 1985, n. e delle successive modifiche e integrazioni.
- 2 - Il presente provvedimento **ha validità di 4 anni** a decorrere dalla data di protocollo dello stesso. L'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti s'intende tacitamente rinnovata se ogni quattro anni, prima del suo termine di scadenza, la Ditta interessata invierà alla Città metropolitana di Venezia un'asseverazione attestante che non sono intervenute variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze che possono determinare variazioni significative nella quantità e delle acque di dilavamento.
- 3 - L'autorizzazione a norma dell'articolo 49 di cui all'Art. 1 costituisce anche autorizzazione al proseguimento del relativo scarico nel fossato di Via Bottenigo a Marghera, secondo il comma 4 dello stesso articolo 49 e secondo l'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 4 - Le acque di scarico devono rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999.
- 5 - Ogni scarico autorizzato deve essere dotato di un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico in assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento. Il posizionamento del pozzetto e/o le caratteristiche tecniche del sistema di scarico devono essere tali da impedire che eventuali rigurgiti dal ricettore stesso possano inficiare la qualità delle acque di scarico. Il pozzetto deve essere fornito di idonea chiusura e provvisto di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e a evitare il ristagno delle stesse sul fondo.
- 6 - È contestualmente approvato il piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico previsto dall'articolo 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999 citato in premessa e che deve essere puntualmente continuativamente e completamente applicato quando si rendesse necessario.
- 7 - La Ditta deve adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dell'impianto a eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento.
- 8 - Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvio dell'impianto e, successivamente, almeno ogni 365 (trecentosessantacinque) giorni dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, azoto ammoniacale, azoto nitroso, solidi sospesi totali, e idrocarburi totali
- 9 - Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999.

- 10 - I verbali di prelievo e i corrispondenti rapporti di prova - redatti dal personale del laboratorio accreditato - devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 11- A seguito di un eventuale ampliamento e/o di una ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP, una richiesta di modifica dell'AUA rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.
- 12 - Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
- 13 - La presente autorizzazione non sostituisce il certificato di agibilità dell'opera.
- 14 - Il presente provvedimento può essere sospeso, modificato e anche revocato, a seguito delle attività d'ispezione e controllo attribuite alle autorità preposte.
- 15 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione dei rifiuti.
- 16 - Il presente provvedimento è consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune competente per territorio, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- 17 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della Ditta interessata.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente